

Atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo per la realizzazione del Progetto di ricerca dal titolo "SMARTDECO - Energia e Turismo in Aree Montane Fragili: Strategie e misurazioni per il Decoupling" presentato da CVA S.p.A, in qualità di soggetto capofila, nell'ambito del Bando "Aggregazioni R&S – Transizione ecologica" promosso dall'Assessorato Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Dipartimento sviluppo economico ed energia - Struttura ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale, a valere sul programma regionale Valle d'Aosta FESR 2021/2027.

I sottoscritti in rappresentanza di:

a. Capofila:

Compagnia Valdostana delle Acque – Compagnie Valdôtaine des Eaux S.p.A.

siglabile CVA S.p.A., società a socio unico con sede legale in Châtillon (AO), Via Stazione n. 31, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta 01013130073, capitale sociale € 395.000.000,00 interamente versato, in persona del Direttore Generale ing. Enrico De Girolamo (di seguito denominato "**CVA**" o "**Capofila**");

b. Partner:

Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, con sede in Aosta (AO), Strada Cappuccini, 2A, P.IVA 01040890079, rappresentata dal delegato del legale rappresentante Prof.ssa **Manuela Ceretta**, in qualità di Rettrice, (di seguito denominato "**UniVdA**" o "**Partner**"), a ciò autorizzata con proprio Decreto n. 100, del 07 giugno 2025;

Capofila e Partner in seguito denominati collettivamente le "**Parti**" e, singolarmente, la "**Parte**";

PREMESSO

- che la Regione Autonoma Valle d'Aosta (di seguito anche "**Ente Finanziatore**") ha pubblicato, con deliberazione della Giunta regionale n. 1283 in data 18 ottobre 2024, il Bando "Aggregazioni R&S" (di seguito "**Bando**"). Il Bando è stato successivamente modificato con il provvedimento dirigenziale n. 7515 in data 10 dicembre 2024;
- che le Parti rappresentano i soggetti attuatori del progetto "*SMARTDECO - Energia e Turismo in Aree Montane Fragili: Strategie e misurazioni per il Decoupling*" (di

seguito "**Progetto**") presentato nell'ambito del suddetto Bando;

- che con Provvedimento del Dirigente della Struttura ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo industriale - Dipartimento sviluppo economico ed energia della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 2152, del 22 aprile 2025, sono stati approvati i verbali delle sedute dei giorni 28, 31 marzo 2025 e 1°, 3 aprile 2025, della Commissione per la valutazione tecnico-finanziaria dei progetti presentati in risposta al Bando "Aggregazioni R&S - Transizione ecologica", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1283/2024, dai quali risulta che il progetto in oggetto è stato ammesso a finanziamento;
- che, subordinatamente alla concessione del finanziamento per la realizzazione del Progetto da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta, le Parti si impegnano alla sua esecuzione secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui al Progetto medesimo, così come approvati dall'Ente Finanziatore;
- che il bando in oggetto, segnatamente all'art. 9, prevede espressamente che i soggetti beneficiari sottoscrivano un contratto di collaborazione. Pertanto, le Parti intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo tra le Parti dell'Associazione di seguito individuata, nonché conferire a CVA S.p.A. mandato speciale con rappresentanza;

tutto ciò premesso, con valore integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, le Parti;

DICHIARANO

di volersi riunire in Associazione Temporanea di Scopo (di seguito "**ATS**") per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto.

Le Parti, così come sopra rappresentate, conferiscono al Capofila, e per esso all'ing. Enrico De Girolamo, suo rappresentante legale, mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile e con rappresentanza esclusiva e processuale e con procura per:

- stipulare, in nome e per conto delle Parti, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti posti in essere in conformità al

- Progetto e connessi alla realizzazione dello stesso;
- rappresentare le Parti in esclusiva, anche in sede processuale, nei confronti dell'Ente Finanziatore, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura previsti e connessi al Progetto, fino all'estinzione di ogni rapporto.

L'ATS è disciplinata da quanto disposto dai successivi articoli.

Art. 1 (Oggetto)

- 1.1. Il presente accordo ha lo scopo di regolare i rapporti reciproci relativamente alla realizzazione del Progetto.

Art. 2 (Impegni delle Parti)

- 2.1. Ciascuna delle Parti, nel rispetto delle disposizioni previste dal Bando, realizza le attività di propria competenza previste dal Progetto e/o successivamente unanimemente concordate, in totale autonomia gestionale, fiscale ed operativa, con personale responsabilità esclusiva in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati.
- 2.2. Le Parti si impegnano inoltre sin da ora a fornire il più ampio quadro di reciproca collaborazione per la realizzazione del Progetto.
- 2.3. Le Parti si impegnano altresì a tenere a disposizione, per tutta la durata del Progetto e fino al termine indicato dall'Ente Finanziatore, la documentazione necessaria alla dimostrazione dello svolgimento del Progetto, per consentire all'Ente Finanziatore la verifica della conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto finanziato.

Art. 3 (Doveri del Capofila)

- 3.1. Ai sensi dell'art. 9 del Bando, il Capofila si impegna ad assumere la responsabilità ai fini della coerenza tecnica e industriale del Progetto nonché a svolgere qualsiasi occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione del finanziamento con l'Ente Finanziatore ed assumere la responsabilità del coordinamento e monitoraggio del Progetto, del coordinamento e della trasmissione degli avanzamenti di spesa rendicontati dal Partner e dei rapporti con l'Ente Finanziatore anche a nome del Partner.

- 3.2. Il Capofila assume nei confronti dell'Ente Finanziatore la responsabilità per il corretto e tempestivo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1, fermo restando che il Partner avrà l'obbligo di adempiere alle attività preordinate allo svolgimento di tali compiti nei termini indicati dal Capofila.
- 3.3. Il Capofila svolge altresì funzione di raccordo per la trasmissione all'Ente Finanziatore di tutte le rilevanti variazioni societarie.
- 3.4. In ottemperanza e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 31, comma 5, del Bando, CVA si impegna a conservare le attrezzature e le strumentazioni per ulteriori 5 anni dal termine del Progetto.
- 3.5. Il Capofila si impegna ad assumere, prima dell'avvio del Progetto, almeno 1 dipendente aggiuntivo qualificato dedicato all'attività di ricerca con un contratto a tempo pieno di durata almeno pari a quella del Progetto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 del Bando.

Art. 4 (Obblighi del Partner)

- 4.1. Il Partner assume nei confronti dell'Ente Finanziatore la responsabilità per la corretta e tempestiva esecuzione dei compiti previsti dal Progetto a proprio carico secondo le caratteristiche e modalità riportate nella proposta progettuale approvata, nei tempi di realizzazione previsti e, in ogni caso, nella misura minima del costo totale del Progetto ammesso come definito nell'art. 10 del Bando.
- 4.2. Il Partner è tenuto inoltre alla rendicontazione periodica dopo 12 mesi di attività e alla rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del Progetto entro il periodo di validità dello stesso come definito nell'art. 29 del Bando.
- 4.3. Le Parti convengono quanto segue:
 - (a) UniVDA conserverà le proprie attività di ricerca, raccolta ed elaborazione di dati provenienti dai modelli di forecasting per un periodo di 3 anni successivi al termine del Progetto secondo un "DATA MANAGEMENT PLAN CHECKLIST" redatto prima della fine del Progetto. Al termine di tale periodo, le Parti si impegnano a disciplinare in maniera condivisa termini e condizioni per la conservazione dei dati e dell'attività di ricerca.

Art. 5 (Coordinamento)

- 5.1. Il coordinamento del Progetto è affidato a CVA S.p.A.
- 5.2. Il Capofila individua al proprio interno il coordinatore di Progetto che ha compiti di coordinamento generale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- monitorare lo sviluppo delle diverse attività del Progetto e il conseguimento degli obiettivi previsti;
 - approvare i contenuti delle relazioni tecniche periodiche per ciascuno stato di avanzamento e procedere con la loro trasmissione all'Ente Finanziatore;
 - approvare e trasmettere all'Ente Finanziatore la relazione tecnica analitica e di dettaglio da produrre in occasione della rendicontazione annuale;
 - garantire le comunicazioni tra le Parti e tra le Parti e l'esterno;
 - notificare all'Ente Finanziatore ogni imprevisto che eventualmente si manifestasse nel corso dell'esecuzione del Progetto.

Art. 6 (Ripartizione del finanziamento)

- 6.1. Il costo del Progetto e la conseguente erogazione del contributo sono ripartiti tra le Parti in coerenza agli importi approvati dall'Ente Finanziatore.

Art. 7 (Flussi finanziari)

- 7.1. Il contributo previsto dal Bando per la realizzazione del Progetto verrà assegnato – secondo le tempistiche previste dal Bando stesso – direttamente dall'Ente Finanziatore a ciascuna Parte pro quota.

Art. 8 (Controllo e ripartizione delle spese)

- 8.1. Le Parti sono tenute al rispetto delle procedure definite dall'Ente Finanziatore per quanto riguarda l'effettuazione ed il controllo delle spese sostenute nell'ambito del Progetto, così come comunicato dal Capofila.
- 8.2. Ciascuna delle Parti è responsabile delle proprie spese effettuate per l'esecuzione delle attività, con riferimento alla loro esigibilità ed alla conseguente agevolazione, secondo quanto indicato nel Bando.

Art. 9 (Progetto di coordinamento)

9.1. In caso di approvazione del progetto di coordinamento di cui all'art. 12 del Bando, le Parti si impegnano – ciascuna in misura proporzionale rispetto al contributo erogato dall'Ente Finanziatore – a rimborsare al coordinatore del progetto di coordinamento quota parte del 10% dei costi dell'attività di coordinamento relativi all'ambito tecnologico-applicativo in cui il Progetto risulta inserito.

Art. 10 (Inadempienza della Parte)

10.1. In caso di violazione di quanto disposto agli artt. 2, 3 e 4 e, più in generale, nel caso di mancata attuazione delle attività richieste dal Progetto (ivi inclusa la modifica non autorizzata alle attività oggetto del Progetto), il Capofila invita per iscritto la Parte inadempiente a porvi rimedio. Qualora la Parte inadempiente non vi ponga definitivo rimedio entro 30 giorni di calendario dall'invio della richiesta scritta, le Parti, per il tramite del Capofila, informano l'Ente Finanziatore per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

10.2. In caso l'inadempimento sia imputabile al Capofila, il Partner invita per iscritto la Parte inadempiente a porvi rimedio. Qualora la Parte inadempiente non vi ponga definitivo rimedio entro 30 giorni di calendario dall'invio della richiesta scritta, il Partner informa l'Ente Finanziatore per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 11 (Riduzione del finanziamento)

11.1. Le Parti concordano le seguenti modalità di gestione dei casi di riduzione del finanziamento contemplati dal Bando:

- (a) Riduzione percentuale del finanziamento da parte dell'Ente Finanziatore: in questo caso, ciascuna delle Parti dovrà accollarsi la riduzione proporzionalmente al quadro economico a Progetto;
- (b) Revoca dell'agevolazione: in questo caso, ciascuna delle Parti ha l'obbligo di restituzione totale o parziale dell'importo di agevolazione erogato e non ancora restituito, oltre agli interessi – secondo quanto previsto dal Bando;

- (c) Non ammissibilità delle singole voci di spesa: a carico della Parte a cui è ascrivibile la spesa non ammissibile.

Art. 12 (*Recesso*)

- 12.1. Ciascuna Parte potrà ritirarsi dal Progetto e recedere dall'ATS solo qualora abbia ottenuto il consenso scritto da parte di tutte le altre Parti, e sempreché tale recesso sia stato approvato dall'Ente Finanziatore e non comporti alcun onere aggiuntivo o spese o danno per le altre Parti.

Art. 13 (*Riservatezza*)

- 13.1. Per "**Informazione/i Confidenziale/i**" si intende qualsiasi informazione, dato, conoscenza, trovato, brevettabile o non brevettabile, registrabile o non registrabile, know-how e, in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica (ossia riguardante sia l'attività di ricerca e progettazione, che quella industriale), amministrativa, aziendale o commerciale (i) che sia segreta, trattata come tale dal detentore ed avente valore economico e (ii) che venga comunicata all'altra Parte in forma orale, scritta, grafica oppure su supporto magnetico o elettronico e in qualsiasi altra forma, ivi inclusi campioni di materiale o di prodotto, in relazione al Progetto; sono comunque da ritenersi Informazioni Confidenziali gli eventuali brevetti/registrazioni depositati fino al termine del periodo di segretezza previsto per legge.
- 13.2. Le Informazioni Confidenziali vengono comunicate solo ed esclusivamente allo scopo di consentire una valutazione circa la realizzazione del Progetto; pertanto, non possono essere rivelate a terzi, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, in qualsivoglia forma. Esse non possono essere utilizzate, né in tutto né in parte, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta della Parte che le ha fornite.
- 13.3. Le Parti s'impegnano a conservare e custodire in maniera adeguata, con tutti i mezzi ragionevolmente ritenuti opportuni, le Informazioni Confidenziali delle altre Parti di cui siano eventualmente entrate in possesso.
- 13.4. In nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali le

informazioni per le quali possa essere fornita prova che:

- al momento della comunicazione siano già di dominio pubblico e siano facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore e o lo diventino successivamente per scelta della Parte, senza che la parte ricevente abbia violato gli obblighi di cui al presente accordo

o

- la divulgazione delle stesse sia stata preventivamente ed espressamente autorizzata per iscritto dalla Parte interessata.

Art. 14 (Proprietà dei beni e dei risultati)

14.1. Per "**Background**" si intendono le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione al presente accordo, comprese le Informazioni Confidenziali e i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi a tali informazioni, necessari per l'esecuzione del Progetto o per l'utilizzo dei Risultati del Progetto.

14.2. Per "**Risultati**" del Progetto si intendono i risultati generati dall'attività svolta dalle Parti nell'ambito del Progetto, indipendentemente dal fatto che possano formare oggetto di brevetto o di altro titolo di privativa industriale, e comprendono pertanto, a titolo esemplificativo, qualsiasi informazione o dato, i diritti di proprietà intellettuale, i diritti d'autore, i diritti su disegni e modelli, i prototipi.

14.3. Per "**Beni**" del Progetto si intendono i materiali, i macchinari, le attrezzature e le apparecchiature acquistati e/o messi a disposizione dalle Parti per la realizzazione del Progetto.

14.4. Il Background rimane di proprietà della Parte che lo ha messo a disposizione per lo svolgimento delle attività del Progetto e la titolarità non è compromessa nemmeno in fase di eventuale utilizzazione da parte di un'altra Parte. Ciascuna Parte potrà rifiutare l'accesso al proprio Background qualora questo non sia essenziale ai fini dello svolgimento del Progetto di ricerca.

14.5. A ciascuna Parte spetterà la piena ed esclusiva titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale e dei conseguenti diritti di sfruttamento relativi ai Risultati da essa autonomamente sviluppati nell'ambito del Progetto.

14.6. Le Parti aventi natura di impresa che vogliono accedere ai diritti di proprietà

industriale e intellettuale riconosciuti in capo alle Parti non aventi natura di impresa potranno farlo esclusivamente previo pagamento del loro prezzo di mercato.

14.7. I diritti di proprietà industriale ed intellettuale e i conseguenti diritti di sfruttamento relativi ai Risultati sviluppati in comune tra le Parti sono di proprietà congiunta di tali Parti secondo quote stabilite in base all'apporto fornito dai rispettivi ricercatori, da quantificarsi con apposito accordo tra le stesse.

14.8. Le conoscenze che non possono essere oggetto di diritti di proprietà industriale ed intellettuale potranno avere larga diffusione.

14.9. Il trasferimento o la concessione di diritti di sfruttamento dei Risultati a terzi potrà avvenire solo con l'accordo preventivo di tutte le Parti che hanno concorso alla generazione di tali Risultati e dovrà comunque avvenire a prezzo di mercato.

14.10. Spetta in ogni caso agli organismi di ricerca il diritto di pubblicare i Risultati del Progetto di ricerca da essi sviluppati. È in ogni caso garantito il diritto dell'autore/inventore ad essere citato in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione e ogni altra forma di tutela della privativa, nei quali dovrà essere espressamente citato l'Ente di appartenenza dell'autore/inventore.

14.11. Al termine del Progetto, i Beni rimarranno di proprietà della Parte che li ha acquistati per la realizzazione del Progetto.

14.12. Nel caso in cui la disciplina che regola il Progetto (come indicata nel Bando di finanziamento) sia diversa ed inderogabile da quanto previsto dall'accordo in oggetto si applicherà la disciplina del Bando come specificato nell'art. 13 del Bando stesso.

Art. 15 (Efficacia)

15.1. Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cessa ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte dalle Parti.

15.2. In ogni caso, il presente atto ha effetto sin tanto che sussistano rapporti giuridici tra le Parti, e fra le Parti e l'Ente Finanziatore in relazione al Progetto.

15.3. Il presente atto non avrà effetti nel caso di mancata approvazione del Progetto da parte dell'Ente Finanziatore.

Art. 16 (Modifiche al presente atto)

16.1. Il presente atto può essere modificato solo per atto scritto e firmato da tutte le Parti.

16.2. Il Capofila notifica agli organi competenti dell'ente finanziatore ogni modifica del presente atto.

Art. 17 (Foro competente)

17.1. Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le Parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento del presente accordo sarà il Tribunale di Aosta.

Art. 18 (D.lgs. 231/2001, Codice Etico e di Comportamento e MOG 231)

18.1. Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti dichiarano di rispettare i dettami del D. Lgs. 08 giugno 2001, n. 231, e sue s.m.i.

18.2. Le Parti si impegnano ad osservare quanto contenuto nei rispettivi Codici Etici nonché nei rispettivi Modelli organizzativi (MOG 231) adottati- limitatamente a quanto reso pubblico nei rispettivi siti istituzionali - astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al summenzionato decreto ed uniformando la propria condotta alle disposizioni ivi contenute. La violazione accertata con sentenza passata in giudicato delle suddette obbligazioni determinerà la risoluzione anticipata del Contratto ex art. 1456 del codice civile, fatti salvi in ogni caso il risarcimento di tutti i danni subiti, anche indipendentemente dalla risoluzione del contratto ed a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso. In caso di violazione dei citati Codici Etici e/o dei MOG 231 ad opera di una Parte, e fatti salvi i predetti diritti, all'altra Parte è riconosciuta in ogni caso la facoltà di

recedere unilateralmente dal contratto.

Art. 19 (Trattamento dei dati personali)

19.1. Le Parti, acquisite le informative ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE ("GDPR"), ove necessario, acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente atto.

Art. 20 (Registrazione e spese di bollo)

20.1. Il presente accordo è registrato soltanto in caso d'uso. In tal caso, le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

20.2. L'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale dall'Università (autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006).

Art. 21 (Sottoscrizione)

21.1. Al presente atto viene apposta firma digitale da parte dei sottoscrittori.

21.2. La data di sottoscrizione s'intende quella in cui è effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Art. 22 (Disposizioni finali)

22.1. Le disposizioni del presente accordo sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente.

22.2. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Aosta,

Per CVA – Il Direttore Generale Ing. Enrico De Girolamo

Per UNIVDA – La Rettrice Prof.ssa Manuela Ceretta